

**Legge**  
**sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore**  
 del 9 febbraio 1977 (stato 1° gennaio 2023)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958;  
 visto il messaggio 3 dicembre 1976 n. 2203 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Imposte di circolazione**

**Art. 1<sup>1</sup>** 1Ogni licenza di circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale di:

- a) fr. 10.-- per i carri a mano provvisti di motore;
- b) fr. 21.-- per ciclomotori;
- c) fr. 52.-- + (1,80 x potenza (kW DIN)) per i motoveicoli e le motoleggere;
- d) un supplemento del 50% sulle imposte di circolazione previste per i motoveicoli a tre ruote fino a kg 400 (peso a vuoto), i motoveicoli con il carrozino laterale, i motoveicoli speciali, i tricicli a motore fino a kg 1000 (peso a vuoto), i quadricicli a motore e i quadricicli leggeri a motore;
- e) fr. 120.-- per le automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti con emissioni fino a 95 CO<sub>2</sub> (g/km) se misurate in base al ciclo NEDC, fino a 118 CO<sub>2</sub> (g/km) se misurate in base al ciclo WLTP;  
 fr. 120.-- + (emissioni CO<sub>2</sub> g/km – 95 g/km)<sup>1.422</sup> se misurate in base al ciclo NEDC, fr. 120.-- + (emissioni CO<sub>2</sub> g/km – 118 g/km)<sup>1.422</sup> se misurate in base al ciclo WLTP per le altre automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti;  
 fr. 105.-- + (fr. 5,70 x potenza (kW DIN)) per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassi e tricicli a motore oltre kg 1000 (massa a vuoto);  
 fr. 105.-- + (fr. 31,50 x numero posti a sedere) per gli autobus e gli autosnodati;  
 fr. 105.-- + (10 x potenza (kW DIN)) per gli altri autoveicoli pesanti;<sup>2</sup>
- f) fr. 125.-- per gli autoveicoli d'epoca;  
 fr. 90.-- per i motoveicoli d'epoca;
- g) fr. 5.-- per la speciale autorizzazione di trasportare una seconda persona sul sedile posteriore dei motoveicoli;
- h) fr. 105.-- per i rimorchi con peso totale ≤ 750 kg;  
 fr. 150.-- per i rimorchi con peso totale > 750 kg e ≤ 3500 kg;  
 fr. 200.-- per i rimorchi con peso totale > 3500 kg e ≤ 10000 kg;  
 fr. 300.-- per i rimorchi con peso totale > 10000 kg;<sup>3</sup>
- i) fr. 630.-- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli;  
 fr. 380.-- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli ad uso limitato;
- l) fr. 190.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per motoveicoli e motoleggere;
- m) fr. 125.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per veicoli agricoli, autoveicoli da lavoro e veicoli speciali;
- n) fr. 125.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per i rimorchi;
- o) fr. 125.-- per gli autoveicoli da lavoro (macchine semoventi) e per i veicoli speciali;
- p) fr. 65.-- per gli autoveicoli da lavoro (carri da lavoro);<sup>4</sup>
- q) fr. 21.-- per i rimorchi di motoveicoli e di motoleggere;
- r) fr. 80.-- per i veicoli a motore agricoli.

<sup>2</sup>I rimorchi agricoli sono esonerati dall'imposta di circolazione.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Art. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 394; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387; BU 1989, 221.

<sup>2</sup> Lett. modificata dal DL 15.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 320 e 321; precedente modifica: BU 2013, 547.

<sup>3</sup> Lett. modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 37.

<sup>4</sup> Lett. modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 37.

<sup>5</sup> Cpv. reintrodotta dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 37; precedente modifica: BU 1997, 394.

<sup>3</sup>È data facoltà al Consiglio di Stato di prevedere un supplemento compreso tra il 10 e il 40% dell'imposta dovuta, per le automobili che non rispettano più gli standard minimi da un punto di vista ambientale ed energetico.<sup>6</sup>

#### **Utilizzo del gettito e misure di adeguamento del gettito**

**Art. 1a<sup>7</sup>** 1Il gettito dell'imposta di circolazione, in linea di principio, non può eccedere i costi della costruzione e della manutenzione delle strade, dedotte le spese di funzionamento.

<sup>2</sup>Se l'equilibrio tra gettito e costi di costruzione e di manutenzione non può essere ristabilito nel breve periodo, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio delle modifiche legislative di adeguamento.

#### **Tasse in genere**

**Art. 2<sup>8</sup>** Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le tasse per l'emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di conducente, per il rilascio delle targhe, per collaudi, i controlli o per qualsiasi altra prestazione, come pure per quelle delegate.

#### **Computo dell'imposta di circolazione**

**Art. 3<sup>9</sup>** Le imposte, ad eccezione di quella per i ciclomotori e per i carri a mano provvisti di motore, sono prelevate pro rata in ragione dei giorni che intercorrono dalla data del rilascio della licenza di circolazione alla fine dell'anno civile.

#### **Rimborso dell'imposta di circolazione**

**Art. 4<sup>10</sup>** L'imposta di cui all'art. 1 cpv. 1 lett. da c) a r) è rimborsata pro rata in base al numero di giorni che intercorrono dal giorno successivo al deposito della targa alla fine dell'anno civile.

#### **Imposta di circolazione percepita o rimborsata per sostituzione del veicolo**

**Art. 5** <sup>1</sup>In caso di sostituzione di un veicolo a motore con un altro di potenza superiore o inferiore viene percepita o rimborsata la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due categorie di veicoli.

<sup>2</sup>La presente disposizione non si applica per le imposte dei veicoli previsti all'art. 1 cpv. 1 lett. da a) a b) e da h) a q).<sup>11</sup>

<sup>3...</sup><sup>12</sup>

#### **Casi di esonero parziale o totale dell'imposta di circolazione**

**Art. 6** Il Consiglio di Stato è autorizzato a concedere l'esonero totale o parziale dell'imposta di circolazione per i veicoli a motore ed i rimorchi:

- a) del personale dello Stato quando l'uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di legge o di regolamento;
- b) di enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità (polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.);
- c) di infermi che causa il loro stato fisico non possono farne a meno e sono nelle condizioni finanziarie modeste stabilite dal regolamento;
- d) mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica ed ambientale.<sup>13</sup>

---

<sup>6</sup> Cpv. modificato dalla L 15.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 509; precedente modifica: BU 2008, 140.

<sup>7</sup> Art. modificato dalla L 22.6.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 320; precedenti modifiche: BU 2008, 140; BU 2013, 509.

<sup>8</sup> Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387.

<sup>9</sup> Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 547; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1989, 221.

<sup>10</sup> Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 547; precedenti modifiche: BU 1982, 313; 1985, 387; 1989, 221.

<sup>11</sup> Cpv. reintrodotta dalla L 20.6.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 221; precedente modifica: BU 1982, 313.

<sup>12</sup> Cpv. abrogato dalla L 20.6.1989 (v. messaggio n. 3456 pag. 3 lett. e) e rapporto n. 3456 pag. 3); in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 221; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387.

<sup>13</sup> Lett. modificata dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140; precedente modifica: BU 1989, 221.

**Imposta di circolazione per veicoli adibiti al servizio pubblico**

**Art. 7<sup>14</sup>** L'imposta per i veicoli adibiti al servizio pubblico ed in possesso di regolare concessione federale I è pari ad un terzo di quella prevista per la categoria di autoveicoli e rimorchi a cui appartengono.

**Imposta di circolazione per autoveicoli di tassisti**

**Art. 8** Gli autoveicoli dei tassisti pagano i due terzi dell'imposta di circolazione. Sono considerati tassisti, con diritto alla riduzione, i detentori di uno o al massimo due veicoli immatricolati con targa trasferibile, che esercitano personalmente ed esclusivamente tale professione, che sono autorizzati dal Comune a sostare su area pubblica e che si assoggettano ai regolamenti e alle tariffe stabilite dall'Autorità comunale.

**Imposta di circolazione per veicoli con targhe trasferibili**

**Art. 9<sup>15</sup>** <sup>1</sup>Veicoli appartenenti allo stesso detentore e immatricolati con lo stesso genere e numero di targhe di controllo possono essere usati alternativamente se il detentore paga l'importo dovuto per il veicolo a motore soggetto all'imposta più elevata e, per l'altro veicolo la percentuale seguente:

- del 20% se si tratta di due veicoli a motore dello stesso genere;
- del 50% se si tratta di due veicoli a motore non dello stesso genere.

<sup>2</sup>Per i rimorchi, gli autoveicoli di lavoro e i veicoli speciali con targhe trasferibili, l'imposta è dovuta per un solo veicolo.

**Rimedi di diritto**

**Art. 9a<sup>16</sup>** <sup>1</sup>Contro la decisione del Dipartimento competente è dato reclamo entro il termine di trenta giorni.

<sup>2</sup>Contro la decisione su reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni.

**Delega al Consiglio di Stato per disposizioni complementari**

**Art. 10** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare disposizioni complementari in materia di imposte e tasse di circolazione per altre categorie di veicoli che fossero in progresso di tempo disciplinate dalla legislazione federale.

<sup>2</sup>Esso è pure autorizzato ad emanare disposizioni nei casi in cui elementi necessari per la determinazione dell'imposta non siano indicati nelle approvazioni del tipo.<sup>17</sup>

**Disposizioni abrogative e transitorie<sup>18</sup>**

**Art. 11<sup>19</sup>** <sup>1</sup>La presente legge abroga quella del 20 febbraio 1973 sulle imposte e tasse di circolazione di veicoli a motore.

<sup>2</sup>Se è disponibile sia la misurazione delle emissioni in base al ciclo NEDC che quella in base al ciclo WLTP è determinante quella in base al ciclo WLTP.<sup>20</sup>

<sup>3</sup>Per l'anno 2023 alle automobili fino a 3500 kg e alle automobili pesanti di cui all'art. 1 cpv. 1 lett. e) immatricolate prima del 1° gennaio 2009 si applica la formula in vigore al 31 dicembre 2022.<sup>21</sup>

**Entrata in vigore**

**Art. 12** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1977.

<sup>14</sup> Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387.

<sup>15</sup> Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387; precedente modifica: BU 1982, 313.

<sup>16</sup> Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 36.

<sup>17</sup> Cpv. modificato dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387.

<sup>18</sup> Nota marginale modificata dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140.

<sup>19</sup> Art. modificato dalla L 15.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 509; precedente modifica: BU 2008, 140.

<sup>20</sup> Cpv. modificato dal DL 15.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 320 e 321.

<sup>21</sup> Cpv. introdotto dal DL 15.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 321.

**760.500**

Pubblicata nel BU **1977**, 99.